



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori Enrico BORGHI e DELRIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2022**

Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua  
a scopo idroelettrico

ONOREVOLI SENATRICI e SENATORI. - Il presente disegno di legge reca disposizioni in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, con particolare riguardo alla disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione, tramite procedure competitive, delle concessioni nonché riguardo al passaggio delle opere in stato di funzionamento alla scadenza delle concessioni e alle modalità di indennizzo al concessionario uscente.

A tale scopo, si prevede che le regioni, con propria legge, siano tenute a disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti, la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, a favore dei territori interessati dalle opere di captazione, di trasformazione e di vettoriamento.

Alla scadenza delle suddette concessioni, è altresì previsto che le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passino senza compenso in proprietà delle regioni, per il rispettivo terri-

torio, o alle province montane, per i rispettivi territori.

Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.

In alternativa all'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico secondo le suddette procedure competitive, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine, la legge regionale può disciplinare la prosecuzione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, in osservanza dei seguenti criteri: i concessionari interessati presentano alla regione e alle province montane un piano industriale di investimenti che contiene misure di efficientamento e incremento della capacità di produzione energetica, con il relativo stoccaggio conseguibile, nonché interventi infrastrutturali finalizzati alla sicurezza e alla regolarità del processo produttivo; il piano industriale specifica le fasi temporali degli investimenti da realizzare, anche oltre il termine indicato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e comunque non oltre il 31 dicembre 2042; l'approvazione del piano industriale da parte della regione e della provincia montana comporta, per il concessionario, l'obbligo di versare alla regione o alla provincia montana interessata, in aggiunta ai canoni già previsti dalla normativa

vigente alla data di entrata in vigore di questo comma, una nuova componente di canone, parametrata ai valori di mercato dell'energia, il cui introito è destinato al sostegno dei costi per i consumi energetici in ambito regionale e provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine, in via complementare rispetto alle misure previste dal comma 3, nonché una componente di canone da assegnare a cura delle regioni ai comuni interessati dalle opere di captazione, di trasformazione e di vettoriamento; la prosecuzione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in esercizio secondo quanto previsto dal presente disegno di legge è ammessa, dopo il termine indicato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 79 del 1999, esclusivamente da parte di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino soggetti privati; la prosecuzione delle concessioni fino alla predetta data si configura come corrispettivo per la liquidazione dei soggetti privati beneficiari; il piano industriale è valutato e approvato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale; la relativa approvazione comporta l'adeguamento e la modificazione delle condizioni di esercizio della concessione. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico a scavalco con il territorio di altre regioni confinanti resta ferma la procedura d'intesa regolata dalla legislazione regionale in vigore.

Per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico accordate sul territorio nazionale, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, è prevista una proroga di diritto, ancorché scadute ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme regionali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza, per il solo periodo utile al completamento delle

procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le regioni, le province montane e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge regionale.

A supporto di tali innovazioni, si prevede altresì che:

– nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno comunque l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle regioni, e alle province interamente montane di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge regionale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle regioni e province medesime con modalità definite dalle stesse;

– le regioni sono tenute a stabilire, altresì, con propria legge, i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea;

– i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle regioni e alle province interamente montane un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge regionale tenendo conto della media del prezzo unico nazionale (PUN) dell'energia elettrica, nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

In materia di sistema idrico, il presente disegno di legge prevede che le regioni e le province montane siano previamente consultate sugli atti dell'autorità di regolazione per

energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con la propria normativa. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta autorità e le regioni e province montane, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'autorità competente alle regioni e province montane, secondo procedure e modelli concordati con l'auto-

rità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

Infine, è data facoltà alle regioni di estendere a parti del territorio montano di propria competenza le prerogative previste in questa legge a favore delle province interamente montane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni disciplinano con propria legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge regionale disciplina altresì la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, a favore dei territori interessati dalle opere di captazione, di trasformazione e di vettoriamento.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle regioni per il rispettivo territorio, ovvero alle province con territorio interamente montano di cui ai commi 3, 52, 57 e 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, per i rispettivi territori. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della

concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1-*bis*, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, i concessionari devono fornire, annualmente e gratuitamente, alle regioni e alle province con territorio interamente montano di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge regionale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle regioni e province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le regioni stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle regioni e alle province con territorio interamente montano un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale (PUN) dell'energia elettrica, nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non

ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico accordate sul territorio nazionale, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, sono prorogate di diritto, ancorché scadute ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme regionali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le regioni, le province montane e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1.

7. In alternativa all'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico secondo le procedure competitive previste dal presente articolo e dalla legislazione attuativa, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine, la legge regionale può disciplinare la prosecuzione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in osservanza dei seguenti principi:

a) i concessionari interessati presentano alla regione e alle province montane un piano industriale di investimenti che contiene misure di efficientamento e incremento della capacità di produzione energetica, con il relativo stoccaggio conseguibile, nonché interventi infrastrutturali finalizzati alla sicurezza e alla regolarità del processo produttivo;

b) il piano industriale specifica le fasi temporali degli investimenti da realizzare, anche oltre il termine indicato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e comunque non oltre il 31 dicembre 2042;

c) l'approvazione del piano industriale da parte della regione e della provincia montana comporta, per il concessionario, l'obbligo di versare alla regione o alla provincia montana interessata, in aggiunta ai canoni già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova componente di canone, parametrata ai valori di mercato dell'energia, il cui introito è destinato al sostegno dei costi per i consumi energetici in ambito regionale e provinciale, al fine di fronteggiare gli effetti negativi della crisi energetica di breve e lungo termine, in via complementare rispetto alle misure previste dal comma 3, nonché una componente di canone da assegnare a cura delle regioni ai comuni interessati dalle opere di captazione, di trasformazione e di vettoriamento;

d) la prosecuzione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in esercizio secondo quanto previsto dal presente comma è ammessa, dopo il termine indicato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 79 del 1999, esclusivamente da parte di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino soggetti privati; la prosecuzione delle concessioni fino alla predetta data si configura come corrispettivo per la liquidazione dei soggetti privati beneficiari;

e) il piano industriale è valutato e approvato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale; la relativa approvazione comporta l'adeguamento e la modificazione delle condizioni di esercizio della concessione. Si applicano i commi da 1 a 6, in quanto compatibili. Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico a



scavalco con il territorio di altre regioni confinanti resta ferma la procedura d'intesa regolata dalla legislazione regionale in vigore.

8. In materia di sistema idrico, le regioni e le province montane sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con la propria normativa, secondo le modalità stabilite da un protocollo di intesa stipulato tra l'ARERA, le regioni e le province montane, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'ARERA compete alle regioni e province montane, secondo procedure e modelli concordati con l'ARERA stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

9. Le regioni possono estendere a parti del territorio montano di propria competenza le prerogative previste dalla presente legge in favore delle province con territorio interamente montano di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.





€ 1,00